

Precisazioni Agenzia Entrate su nuovo formato Fattura Elettronica 1.6

Con la Guida alla Fatturazione e all' esterometro aggiornata al 18/12/20 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sul contenuto dei vari tipi documenti.

Il documento integrale si può scaricare cliccando qui.

Le modifiche che interessano i documenti emessi con eQuilibra sono le seguenti:

NOTE DI CREDITO (TD04)

L'Agenzia ha precisato che nelle note di credito l'indicazione degli estremi del documento cui fa riferimento vanno indicati nel **TAG 2.1.6 <DatiFattureCollegate>**.

Il programma già opera in questo modo a patto che venga selezionata la partita relativa alla fattura presente nello scadenziario.

Per maggiori dettagli cliccare qui.

NOTE DI DEBITO (TD05)

L'Agenzia ha precisato che le note di debito servono unicamente a variare in aumento quanto fatturato in precedenza (non sono ammesse le note di debito verso i propri fornitori per importi errati o merce resa).

Ha inoltre precisato che l'indicazione degli estremi del documento cui fa riferimento vanno indicati nel tag 2.1.6 <DatiFattureCollegate> come indicato nella faq relativa all'emissione delle note di debito.

Per maggiori dettagli cliccare qui.

AUTOFATTURE (TD16-TD17-TD18-TD19)

Per tutte le tipologie di Autofatture valgono le medesime regole suggerite da Agenzia Entrate:

- 1. la loro comunicazione a SDI rimane **facoltativa** entro la fine del mese di ricevimento del documento;
- 2. le autofatture comunicate a SDI saranno utilizzate da Agenzia Entrate per l'elaborazione delle bozze dei registri acquisti;
- 3. il documento Autofattura va intestato al fornitore (nazionale o estero);
- 4. la **DATA** del documento deve corrispondere:
 - 1) alla data di ricezione della fattura o ad una data ricadente nel mese di ricezione della fattura per il reverse charge interno (TD16) o IntraUE (TD17-TD18);
 - 2) alla data di effettuazione dell'operazione se il fornitore è Extra UE, di San Marino o Città del Vaticano (TD17-TD19);
- 5. è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva a parte per numerare le autofatture;
- 6. gli estremi della fattura del fornitore vanno indicati nel tag 2.1.6 < DatiFattureCollegate >.

Quest'ultima funzione verrà resa disponibile con un apposito aggiornamento nel mese di gennaio.



SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Il Decreto MEF del 04/12/2020 ha modificato i termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, diversificandolo in base all'importo dell'imposta dovuta e lasciando più tempo quando l'imposta è inferiore a 250 euro a trimestre relativamente al I° e II° trimestre.

Diversamente il termine generico è entro la fine del secondo mese successivo al trimestre.

Schematizziamo le scadenze:

Trimestre emissione fatture	Imposta dovuta	Scadenza versamento
I° Trimestre	Se = o superiore 250 €	31 maggio
	Se inferiore 250 €	30 settembre
II° Trimestre	Se = o superiore 250 €	30 settembre
I° Trim. + II° Trim.	Se inferiore 250 €	30 novembre
III° Trimestre	Qualsiasi importo	
IV° Trimestre	Qualsiasi importo	28 febbraio

Per maggiori dettagli sul calcolo dell'imposta di bollo sulle fatture elettronica in eQuilibra cliccare qui.

Buon lavoro e Buon Anno.

Supporto Clienti eQuilibra